



COMUNE DI POLLENZA

(Provincia di Macerata)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

settore B

P.T.O.P. 2018/2020

Intervento 02-2018

Riqualificazione energetica, contenimento inquinamento luminoso, messa in sicurezza ed adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.

Progetto Definitivo

CAPITOLATO - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	922.424,06
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	24.793,10
1a)	<i>Totale lavori in appalto (a + b)</i>	<i>947.217,16</i>
c)	Servizio di progettazione esecutiva	30.798,42
1b)	<i>Totale servizio di progettazione esecutiva</i>	<i>30.798,42</i>
1)	Totale lavori e servizi (1a + 1b)	978.015,58
d)	Somme a disposizione della stazione appaltante	311.984,42
2)	Totale progetto (1 + c)	1.290.000,00

Visto: Il Responsabile Settore B
ing. Federico Canullo

I progettisti
ing. Marco Orazi

Il responsabile del procedimento
ing. Federico Canullo

geom. Roberto Del Savio

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Art.1. Oggetto

- [1] Le presenti condizioni particolari di contratto si riferiscono all'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pollenza.
- [2] L'Appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni, forniture, somministrazioni, prestazione d'opera e collocamento in opera di materiali, impianti, manufatti tutti occorrenti alla realizzazione della predetta manutenzione straordinaria come da bando di gara.
- [3] Nello specifico, l'oggetto dell'intervento riguarda lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione come da computo metrico.

Art.2. Modalità, tempistiche di pagamento e durata

- [1] L'Esecutore si impegna ad evadere le prestazioni, oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto.
- [2] Il Comune, si impegna a versare all'Esecutore la somma massima inferiore a € 1.000.000,00 esclusa IVA (come previsto dal regolamento del MePA e dal Bando di Gara) mediante dei canoni bimestrali con durata massima pari a 13 anni.
- [3] Le principali condizioni particolari dell'operazione con canoni sono le seguenti:
 - Importo massimo **€ 1.000.000,00** esclusa IVA di legge, (come previsto dal regolamento del MEPA e dal Bando di gara);
 - Importo da versare alla firma del contratto: zero;
 - pagamento canoni bimestrali a partire dal bimestre successivo alla data di approvazione del collaudo definitivo delle opere;
 - durata massima del contratto: 156 mesi;
 - corrispettivo: massimo n. 78 canoni invariabili con periodicità bimestrale;
 - nessuna spesa istruttoria a carico del Comune;

Art.3. Obblighi dell'Esecutore

- [1] L'Esecutore si impegna ad espletare le relative prestazioni entro 180 (centottanta) giorni lavorativi (calcolati su base lunedì-venerdì) dalla comunicazione di inizio lavori.

L'onere del trasporto del materiale e dei beni in fornitura è a carico dell'Esecutore.

- [2] Le parti concordano fin da ora che potrà essere inoltrata formale richiesta di sospensione dei lavori, anche a mezzo pec, al verificarsi di avverse condizioni metereologiche.
- [3] I materiali rimossi dall'impianto di pubblica illuminazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo lampade, accenditori, condensatori, alimentatori, quadri, pali...) saranno riconsegnati al Comune presso il luogo che lo stesso indicherà all'Appaltatore.
- [4] Le parti concordano fin d'ora che l'Esecutore si farà parte diligente nell'eseguire i lavori di manutenzione straordinaria oggetto delle condizioni particolari di contratto: resta inteso che non sarà di responsabilità dell'Esecutore la mancata installazione dei prodotti quando le caratteristiche tecniche dei punti luce esistenti e/o particolari condizioni ambientali e strutturali dell'impianto stesso non ne rendano impossibile l'installazione stessa, anche qualora l'impossibilità diventi evidente dopo la presentazione del progetto di manutenzione;
- [5] Le parti concordano fin d'ora che l'intervento tecnico effettuato dall'Esecutore, o da Società terze da essa incaricate, sarà relativo unicamente all'oggetto delle condizioni particolari di contratto.
- [6] L'Esecutore non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, scioperi e/o serratte, terremoti, alluvioni ed altri eventi simili che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione all'accordo di vendita nei tempi concordati.
- [7] L'Esecutore assume a proprio carico l'onere economico delle prestazioni tecniche necessarie alla fase esecutiva da affidarsi a cura dell'amministrazione appaltante, ed in particolare: il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direttore operativo, da affidarsi a tecnico qualificato esterno all'amministrazione, nonché le prestazioni tecniche di responsabilità del procedimento, direzione dei lavori e collaudo assunte in proprio da parte del personale tecnico della medesima amministrazione. In tal senso l'Esecutore si impegna a versare a semplice richiesta dell'amministrazione, la somma necessaria così come determinata inizialmente in sede di progettazione definitiva e come successivamente aggiornata dopo l'approvazione della progettazione esecutiva a seguito del formale conferimento dell'incarico esterno da

parte dell'ente.

- [8] L'Esecutore accetta che, in conseguenza dell'eventuale acquisizione da parte dell'amministrazione appaltante di contributi pubblici per l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza e l'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione da portare in detrazione all'importo complessivo contrattuale, a richiesta dell'amministrazione stessa siano rinegoziate le condizioni contrattuali in termini di riduzione della durata complessiva del contratto a parità di canone bimestrale o, ad esclusiva ed insindacabile scelta della medesima amministrazione appaltante, in termini di riduzione dell'importo del canone bimestrale.

Art.4. Miglioramento dell'efficienza energetica

- [1] In aderenza a quanto stabilito dalla norma CEI UNI 11352:2014, l'Esecutore dovrà nell'ambito della manutenzione procurare un significativo risparmio energetico a favore dell'Ente e garantirlo con apposita polizza. Il risparmio energetico dovrà essere conseguito in termini di consumi energetici (unità di misura KWh) sull'impianto di pubblica illuminazione comunale nella misura di almeno il 30% (trenta per cento) rispetto alla situazione rilevata prima dell'intervento.
- [2] L'esecutore si obbliga a dare piena attuazione e garantire alle misure previste dalle condizioni particolari di contratto rispetto all'efficientamento , al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) coincidenza tra le informazioni fornite dal Comune ed impiegate dall'Esecutore per la redazione della proposta progettuale presentata in sede di gara di riguardo il miglioramento dell'efficienza energetica da conseguirsi tramite la manutenzione. In via esemplificativa e non esaustiva si citano:
 - numero e potenza delle lampade
 - tipologia delle lampade
 - numero dei punti luce;
 - b) completa installazione di tutti gli apparati e delle lampade oggetto delle condizioni particolari di contratto;
 - c) effettiva installazione degli apparati nelle modalità operative che consentono l'ottenimento del valore di risparmio energetico atteso, come richiamato nelle

premesse delle condizioni particolari di contratto;

- d) coincidenza tra il numero di ore di accensione degli impianti di pubblica illuminazione comunali prima dell'installazione dei materiali e dopo. Le parti concordano che tale valore sarà quello stabilito dalla delibera n° ARG/elt 29/08 s.m.i. dell'Autorità Energia Elettrica e Gas e Sistema Idrico ("Modalità per l'attribuzione su base oraria dell'energia elettrica prelevata dagli impianti di illuminazione pubblica");
- e) mantenimento dei collegamenti attuatori di particolari cicli di funzionamento degli impianti (ad esempio "Tuttanotte/Mezzanotte") prima dell'installazione dei materiali e dopo;
- f) mantenimento nel tempo dei prodotti installati sull'impianto di pubblica illuminazione; a tale proposito resta pattuito tra le parti che il numero e la tipologia dei materiali oggetto delle condizioni particolari di contratto dovranno essere identici a quelli forniti ed installati.

In difetto di una sola delle condizioni sopra riportate l'Esecutore non risponderà pertanto del mancato conseguimento dei risparmi garantiti.

- [3] Come richiesto dalla norma CEI UNI 11352:2014, l'Esecutore assume in proprio tutti i rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio minimo contrattuale.
- [4] Le verifiche circa il raggiungimento dei risparmi minimi garantiti, ovvero del miglioramento dell'efficienza energetica, avranno frequenza minima annuale, dietro presentazione da parte del Comune dei dati relativi ai consumi, desunti dalle fatture del fornitore di energia elettrica.
- [5] L'Esecutore si impegna a mettere a disposizione del Comune i dati misurati nel corso dell'espletamento del servizio, mediante adeguata reportistica.
- [6] L'eventuale escussione della polizza a garanzia del risparmio, ovvero l'eventuale richiesta di rimborso, potrà avere luogo solo dopo la prima verifica annuale dei risparmi conseguiti.
- [7] Il mancato raggiungimento del risparmio minimo garantito non rappresenta condizione di risoluzione contrattuale.

Art. 5. Garanzia e manutenzione delle Lampade LED e Alimentatore Elettronico Dimmerabile.

- [1] La garanzia dovrà coprire il funzionamento delle Lampade Led e dell'Alimentatore Elettronico Dimmerabile utilizzati nella manutenzione straordinaria per la sostituzione o adeguamento tecnologico dei punti luce per il periodo di 24 mesi dalla data di installazione.
- [2] Durante questo periodo l'Esecutore sostituirà o riparerà gratuitamente il prodotto o le parti di esso che risulteranno difettose per cause ben accertate di fabbricazione. I costi di verifica dell'operatività della garanzia saranno così ripartiti: l'esecutore sosterrà i costi di trasporto dell'apparato da verificare presso i suoi laboratori e la restituzione del prodotto nuovo o riparato al Comune. A carico del Comune restano i costi dello smontaggio e della re installazione che il comune potrà affrontare nella logica delle proprie politiche di manutenzione ordinaria.
- [3] La garanzia non si applica per i guasti dovuti a negligenza, imperizia nell'uso e/o per i prodotti che risulteranno essere manomessi, con evidenza di tentativi di riparazione, impiegati per usi non specifici, senza targhetta di identificazione nonché guasti per dolo, incuria, cattiva conservazione in magazzino, sovralimentazioni della rete elettrica, calamità naturali eccezionali (fulmini, inondazioni, incendi, crolli, ecc.), infiltrazioni di liquidi e simili nei corpi illuminanti dove sono installati i prodotti forniti (alimentatore elettronico dimmerabile e/o lampadine), e comunque a causa di forza maggiore.
- [4] La garanzia non si applica nei seguenti casi:
- installazione in condizioni non previste dalla relativa scheda tecnica;
 - errati collegamenti elettrici e/o meccanici,
- se ricorrenti dopo la prima installazione effettuata dall'Esecutore o da soggetti terzi da essa incaricati.
- [5] L'Esecutore, dal momento della consegna e fino alla completa installazione del materiale, rimane esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare al Comune, ai suoi dipendenti e/o terzi dall'uso e dal non uso delle apparecchiature.
- [6] Parimenti l'Esecutore rimane esonerato da danneggiamenti e/o furti subiti dal materiale consegnato al Comune e da questo custodito.
- [7] Per quanto non espressamente previsto dalla presenti condizioni particolari di contratto, si rinvia integralmente alla normativa vigente.

Art. 6. Modifiche e variazioni

- [1] Eventuali modifiche e variazioni delle presenti condizioni particolari di contratto saranno efficaci solo e unicamente se predisposte in forma scritta e sottoscritte dalle Parti.

Art. 7. Responsabilità ed oneri diversi delle Parti

- [1] L'Esecutore assume la totale responsabilità di danni cagionati a persone, animali e cose, sia dai propri dipendenti che dai materiali di sua proprietà, durante l'esecuzione delle opere oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. A tal fine l'Esecutore dovrà essere in possesso di idonea polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
- [2] Il Comune esonera espressamente l'Esecutore, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni procurati a persone, animali o cose derivanti dagli impianti di illuminazione pubblica in quanto essi sono e rimangono in carico al Comune stesso e sotto la sua responsabilità di conduzione diretta ed indiretta.
- [3] Al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività tecniche, restano pertanto a carico del Comune: il rilascio di autorizzazioni, ordinanze e permessi; gli espropri; il disbrigo delle pratiche con Soggetti Privati, ecc.
- [4] Per quanto non espressamente previsto dal presente si rinvia integralmente alla normativa vigente.

Art. 8. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- [1] L'Esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- [2] L'Esecutore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- [3] L'Esecutore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori

Art. 9. Domicilio

- [1] A tutti gli effetti delle presenti condizioni particolari di contratto l'Esecutore elegge domicilio presso la propria sede.

Art.10. Clausola risolutiva espressa

- [1] Le parti concordano che in caso di inadempienza contrattuale per cause di forza maggiore le presenti condizioni particolari di contratto si risolveranno con espressa rinuncia di ogni richiesta di risarcimento danni patiti e patienti nei confronti dell'Esecutore.

Art.11. Trattamento reciproco di dati

- [1] Ai sensi dell'Articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con riferimento ai dati personali delle Parti acquisiti in sede di negoziazione e conclusione delle condizioni particolari di contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:
- a) i Dati Personali saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizza per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni di cui alle condizioni particolari di contratto, per lo svolgimento di indagini di mercato relative alla *customer satisfaction* ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche autorità;
 - b) i dati personali e di progetto realizzati presso il Comune potranno essere utilizzati dall'Esecutore per la compilazione di modulistiche e/o documenti (anche online) riguardanti il risparmio energetico conseguito, le caratteristiche del progetto, i partecipanti al progetto, richiesti da Enti e/o Agenzie pubblici quali ad esempio: Ministeri, AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), GSE (Gestore dei Servizi Energetici), RSE (Ricerca sul Sistema Energetico), ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) o altri;
 - c) i Dati Personali verranno comunicati unicamente da/a consulenti delle Parti o da/a soggetti dalle Parti incaricati dell'elaborazione dei dati, sempre nell'ambito delle finalità riportate al punto a) e b) e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi;
 - d) il conferimento, da parte del Comune all'Esecutore, dei dati riguardanti i consumi energetici degli impianti oggetto dell'intervento è obbligatorio. A questo scopo il

Comune delega l'Esecutore a consultare i propri consumi presso gli archivi della Società Distributrice di energia elettrica competente per la zona. A tal fine il Comune si impegna a sottoscrivere documento formale di autorizzazione;

- e) in relazione al trattamento dei Dati Personali le Parti potranno esercitare i diritti di cui all'Articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Art.12. Tracciabilità dei flussi finanziari.

- [1] Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n°136, recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* ed ai sensi dell'art.7 *"Modifiche alla legge 13 agosto, n°136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari"* della legge 17 dicembre 2010 n°217 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 n°187 Misure urgenti in materia di sicurezza"*, il Comune dichiara che i codici CIG e CUP sono i seguenti:
- a. CUP: I83H18000020008;
 - b. CIG: 7479833973.
- [2] L'Esecutore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarando il proprio conto corrente e le persone delegate ad operare, a pena di nullità assoluta delle condizioni particolari di contratto.

Art.13. Foro Competente

- [1] Per qualsiasi controversia inerente le presenti condizioni particolari di contratto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Macerata.